

Numero  
**4417**

fr

0

Bellinzona  
**20 settembre 2023**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Consigliere federale  
Albert Rösti  
Direttore DATEC  
3003 Berna  
email: [polg@bafu.admin.ch](mailto:polg@bafu.admin.ch)  
(pdf e word)

### Procedura di consultazione

#### Pacchetto di Ordinanze in materia ambientale, primavera 2024

Signor Consigliere federale,  
gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione relativa al pacchetto di Ordinanze in materia ambientale della primavera 2024, che riguarda modifiche dell'Ordinanza sui siti contaminati (OSiti), dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e dell'Ordinanza sulle foreste (OFo).

#### Modifiche OSiti e ORRPChim

L'ulteriore restrizione prevista dall'ORRPChim relativa ad apparecchi e impianti con refrigeranti stabili nell'aria è accolta in linea di principio con favore, visto che andrà a migliorare lo stato della tecnica e la protezione del clima. Auspichiamo tuttavia che possiate considerare alcune richieste puntuali. Per i relativi dettagli rimandiamo all'apposito formulario allegato.

In relazione alla modifica dell'art. 18 cpv. 3 OSiti non abbiamo particolari osservazioni da formulare.

#### Modifiche OPAc e OFo

Concordiamo con la proroga di ulteriori quattro anni, ossia di un periodo programmatico fino al 31 dicembre 2028, della disposizione transitoria di cui al capoverso 3 della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc. Questa proroga permette di mantenere lo stato di fatto, con delle regole attuali sugli accordi programmatici che hanno permesso al nostro Cantone

RG n. 4417 del 20 settembre 2023

di realizzare e promuovere un programma rivitalizzazioni adeguato alle aspettative della Confederazione e degli enti locali (Comuni e Consorzi per le opere idrauliche).

Siamo coscienti che l'OPAc prevede di finanziare i progetti di rivitalizzazione sulla base di prezzi standardizzati per unità di prestazione, tuttavia segnaliamo sin d'ora che la transizione prospettata a partire dal 2029 verso dei contributi forfettari per unità di prestazione non è, a nostro parere, né percorribile né accettabile. Chiediamo quindi di essere meglio informati da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente in relazione a questa prospettiva.


Per l'esperienza pratica acquisita sinora dai nostri servizi segnaliamo che i progetti di rivitalizzazione sono, allo stesso titolo delle misure di protezione contro le piene, complessi e difficilmente riconducibili a dei costi standardizzati. Va inoltre tenuto conto della grande variabilità delle tipologie di intervento, delle misure possibili e delle differenze geografiche tra i luoghi dove le rivitalizzazioni possono essere attuate. L'introduzione di contributi forfettari rischia di mettere un importante freno all'attuazione dei programmi di rivitalizzazione e ai progetti combinati, dove si prospettano metodi di finanziamento diversi in relazione a un medesimo progetto.

In relazione alla modifica dell'OFO non abbiamo particolari osservazioni da formulare.

Vogliate gradire, signor Consigliere Federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Allegato

- Formulario di risposta per l'ORRPCchim

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch)
- Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) / Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmettere elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica:

[polg@bafu.admin.ch](mailto:polg@bafu.admin.ch)

## 1 Absender / Expéditeur / Mittente

Organisation / Organisation / Organizzazione	Repubblica e Cantone Ticino
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione	
Adresse / Adresse / Indirizzo	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona
Name / Nom / Nome	
Datum / Date / Data	

## **2 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) / Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)**

### **2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali**

In linea generale, salutiamo con favore la proposta di inasprimento delle disposizioni contemplate dall'Allegato 2.10, così come i complementi proposti per l'Allegato 2.15 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

#### **Allegato 2.10 – Prodotti refrigeranti**

##### Aspetti generali

Le modifiche previste alle disposizioni sui prodotti refrigeranti stabili nell'aria di cui all'Allegato 2.10 dell'ORRPChim rappresentano un parziale allineamento alla corrispondente normativa dell'UE (Regolamento sui gas fluorurati), così come un adeguamento allo stato della tecnica. Oltre che ad evitare ostacoli al commercio, le modifiche proposte mirano a garantire nel tempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute. Al contempo, sono funzionali agli obblighi assunti dalla Svizzera nel diritto internazionale, in particolare per dare seguito alla riduzione nel tempo dell'utilizzo dei fluorocarburi parzialmente alogenati, come previsto dal Protocollo di Montreal.

Il disegno di legge prevede, in particolare, restrizioni all'immissione sul mercato di nuovi impianti e alla ricarica di impianti esistenti con refrigeranti particolarmente dannosi per il clima.

L'Allegato 2.10 è di difficile lettura anche per gli esperti e le autorità di controllo. Dopo la lista dei numerosi divieti (numero 2.1) viene formulato in una sezione separata (numero 2.2) un cospicuo numero di eccezioni. Con questa struttura, la comprensione del testo è ridotta. Saremmo favorevoli a una formulazione più precisa dei divieti, che potrebbero poi essere applicati senza o con un numero ben minore di eccezioni.

##### Contenuto generale

L'ulteriore restrizione relativa ad apparecchi e impianti con refrigeranti stabili nell'aria è accolta in linea di principio con favore, visto che andrà a migliorare la protezione del clima. In particolare, riteniamo positivo l'inasprimento del divieto di ricarica e la conseguente regolamentazione dei refrigeranti usati quali rifiuti. Sono pure positive le nuove norme relative al controllo della tenuta stagna e di rilevazione delle perdite.

Accogliamo con favore la tempistica dell'adeguamento, coerente con la bozza della normativa dell'UE (Regolamento sui gas fluorurati). Nel caso le tempistiche a livello comunitario dovessero essere riviste, chiediamo di adeguare di conseguenza i termini previsti per l'ORRPChim.

##### Deroghe

Le nuove disposizioni richiedono la considerazione e la valutazione di aspetti dei prodotti refrigeranti non legati alla chimica, concretamente sono possibili alcune deroghe al divieto di prodotti stabili nell'aria per motivi tecnici (ad es. protezione antincendio) o ambientali (ad es. protezione dal rumore). Inoltre, la norma SN EN 378 citata nel disegno di legge è decisiva in alcuni casi per la valutazione di apparecchi e impianti con sostanze stabili nell'aria. In questo

contesto, la qualificata valutazione da parte dell'UFAM sarà fondamentale per armonizzare i compiti di esecuzione affidati ai Cantoni.

#### Ripercussioni

Non condividiamo la valutazione riportata nel Rapporto esplicativo per cui la nuova norma non comporterebbe sostanzialmente alcun onere aggiuntivo degno di nota per i Cantoni. La portata delle norme e la necessità di valutazioni approfondite dei requisiti di apparecchi ed impianti rendono sempre più complessa l'applicazione dell'ORRPChim.

Vista la complessità delle misure dell'Allegato 2.10 e le impressioni acquisite sul campo dai nostri servizi tecnici, riteniamo necessaria un'ampia campagna informativa indirizzata a tutti gli attori interessati (responsabili per l'immissione sul mercato di apparecchi ed impianti, rivenditori, progettisti, consulenti, architetti ecc.), che possa renderli attenti sulle norme relative ai prodotti refrigeranti. L'impressione, infatti, è che alcuni settori non siano a conoscenza della regolamentazione vigente e non saranno pertanto nemmeno preparati ad implementare le modifiche qui proposte. Anche l'obbligo di notifica, esteso nel recente passato, non viene preso sufficientemente in considerazione. Chiediamo che tale campagna informativa sia organizzata dalla Confederazione, con il supporto e la collaborazione dei servizi cantonali competenti.

#### Aiuti all'esecuzione

Le nuove e più severe restrizioni sugli impianti di refrigerazione e sulle pompe di calore con sostanze stabili nell'aria hanno conseguenze di vasta portata per le aziende attive nella progettazione. Per numerosi impianti in fase di progettazione, le norme che si applicheranno a partire dall'inizio del 2025 devono essere prese in considerazione il prima possibile. Pertanto, è urgente un adeguamento dell'aiuto all'esecuzione "Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all'immissione sul mercato". Questo documento dovrebbe essere rivisto il più rapidamente possibile e reso disponibile al più tardi entro la metà del 2024. Analogamente, anche l'aiuto all'esecuzione "Impianti e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione" deve essere adattata alla nuova normativa.

#### **Allegato 2.15 – Pile**

Accogliamo con favore anche la modifica delle disposizioni sulle batterie dell'Allegato 2.15 ORRPChim. Il nuovo testo integra o chiarisce alcune particolarità relative alla gestione della tassa di smaltimento anticipata, in linea con la prassi attuale. Le modifiche proposte garantiranno quindi alle aziende una maggiore certezza giuridica e miglioreranno l'uniformità di applicazione della norma.

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (ChemRRV)?

Êtes-vous d'accord avec le projet (ORRChim) ?

Siete d'accordo con l'avamprogetto (ORRPChim)?

Zustimmung / Approuvé / Approvazione

Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione

Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione

Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione

## 2.2 Bemerkungen zu den Anhängen / Remarques sur les annexes / Osservazioni sugli allegati

<b>Anhang 2.10 ChemRRV / Annexe 2.10 ORRChim / Allegato 2.10 ORRPChim</b>			
Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Ziff. 2.1 Abs. 1 Chiff. 2.1 al. 1 N. 2.1 cpv. 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.1 Abs. 2 Chiff. 2.1 al. 2 N. 2.1 cpv. 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. a Chiff. 2.1 al. 3 let. a N. 2.1 cpv. 3 lett. a	<input type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input checked="" type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	I divieti di cui alla lettera a dal numero 1 al 3 devono essere formulati più chiaramente.	Con la formulazione "se" al numero 3 non è chiaro se la condizione relativa al potenziale massimo di effetto serra del refrigerante specifici le restrizioni di cui ai numeri 1 e 2 o si applichi in generale agli impianti di climatizzazione toccati.
Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. b Chiff. 2.1 al. 3 let. b N. 2.1 cpv. 3 lett. b	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. c Chiff. 2.1 al. 3 let. c N. 2.1 cpv. 3 lett. c	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. d Chiff. 2.1 al. 3 let. d N. 2.1 cpv. 3 lett. d	<input type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input checked="" type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Sugeriamo di esaminare la possibilità di limitare il potenziale massimo di effetto serra del refrigerante anche per le pompe di calore, analogamente a quanto fatto per le altre applicazioni.	La misura si giustifica con il crescente utilizzo e la lunga durata di vita delle pompe di calore. È plausibile che i fornitori di pompe di calore possano garantire entro il 2025 applicazioni con refrigeranti a GWP inferiore di 2.100.
Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. e Chiff. 2.1 al. 3 let. e N. 2.1 cpv. 3 lett. e	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.1 Abs. 4 Bst. a Chiff. 2.1 al. 4 let. a N. 2.1 cpv. 4 lett. a	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		

<b>Anhang 2.10 ChemRRV / Annexe 2.10 ORRChim / Allegato 2.10 ORRPChim</b>			
Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Ziff. 2.1 Abs. 4 Bst. b Chiff. 2.1 al. 4 let. b N. 2.1 cpv. 4 lett. b	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.1 Abs. 4 Bst. c Chiff. 2.1 al. 4 let. c N. 2.1 cpv. 4 lett. c	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.1 Abs. 5 Chiff. 2.1 al. 5 N. 2.1 cpv. 5	<input type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input checked="" type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	L'esenzione per i sistemi dotati di tecnologie che riducono il contenuto di refrigerante dovrebbe essere riconsiderata, se del caso a favore di altri parametri di giudizio.	Così come proposto, l'articolo lascia spazio a impianti con quantità molto elevate di refrigeranti per kW di potenza di raffreddamento. Il requisito appare quindi inefficace nell'ottica di contenere le emissioni.
Ziff. 2.2 Abs. 1 Chiff. 2.2 al. 1 N. 2.2 cpv. 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 2 Chiff. 2.2 al. 2 N. 2.2 cpv. 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 3 Chiff. 2.2 al. 3 N. 2.2 cpv. 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 4 Chiff. 2.2 al. 4 N. 2.2 cpv. 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 5 Chiff. 2.2 Abs. 5 N. 2.2 cpv. 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 6 Chiff. 2.2 al. 6 N. 2.2 cpv. 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 7 Chiff. 2.2 al. 7 N. 2.2 cpv. 7	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 8	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no		

<b>Anhang 2.10 ChemRRV / Annexe 2.10 ORRChim / Allegato 2.10 ORRPChim</b>			
Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Chiff. 2.2 al. 8 N. 2.2 cpv. 8	<input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 9 Chiff. 2.2 al. 9 N. 2.2 cpv. 9	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 10 Chiff. 2.2 al. 10 N. 2.2 cpv. 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.2 Abs. 11 Chiff. 2.2 al. 11 N. 2.2 cpv. 11	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.3 Abs. 1 Chiff. 2.3 al. 1 N. 2.3 cpv. 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 2.5 Chiff. 2.5 N. 2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 3.3.1 Chiff. 3.3.1 N. 3.3.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 3.3.2 Bst. c Chiff. 3.3.2 let. c N. 3.3.2 lett. c	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 3.4 Abs. 2 Chiff. 3.4 al. 2 N. 3.4 cpv. 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 3.4 Abs. 3 Chiff. 3.4 al. 3 N. 3.4 cpv. 3	<input type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input checked="" type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Proponiamo di far dipendere il requisito di un sistema di rilevamento delle perdite dalla quantità di refrigerante (kg) e di fissare la soglia di quantità a 25 kg.	Il limite proposto di 500 t di CO2 equivalenti si applica a impianti con una capacità di circa 150 kg, considerando un GWP medio di 3000 per i refrigeranti. Secondo l'aiuto all'esecuzione dell'UFAM per gli impianti con refrigeranti e il documento Suva 66139 "Scheda informativa: funzionamento sicuro di impianti di



<b>Anhang 2.10 ChemRRV / Annexe 2.10 ORRChim / Allegato 2.10 ORRPChim</b>			
Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
			refrigerazione e pompe di calore", per gli impianti con più di 25 kg di refrigeranti non infiammabili o altamente infiammabili è necessario un sistema di rilevazione delle perdite. La ORRPChim dovrebbe essere coerente con questa soglia.
Ziff. 4 Chiff. 4 N. 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale		
Ziff. 6 Bst. a Chiff. 6 let. a N. 6 lett. a	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Le raccomandazioni sullo stato della tecnica devono essere aggiornate e comunicate regolarmente ai servizi cantonali competenti e agli attori economici interessati.	La maggior parte delle deroghe elencate al numero 2.2 dell'Allegato 2.10 si basa sullo stato della tecnica. Le relative raccomandazioni sono quindi di fondamentale importanza per un'esecuzione uniforme ed efficace, come pure per i produttori, gli importatori e i progettisti. L'aggiornamento e la comunicazione delle norme alle parti interessate rivestono centrale importanza e contribuiscono alla protezione del clima.
Ziff. 7 Abs. 5 Chiff. 7 al. 5 N. 7 cpv. 5	<input type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input checked="" type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	La disposizione transitoria per l'installazione a posteriori di un sistema di rilevamento delle perdite deve essere adattata di conseguenza in caso di un eventuale adeguamento del N. 3.4, cpv. 3.	Vedi motivazione di cui al N. 3.4, cpv. 3.

<b>Anhang 2.15 ChemRRV / Annexe 2.15 ORRChim / Allegato 2.15 ORRPChim</b>			
Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Ziff. 5.2 Abs. 2 Chiff. 5.2 al. 2 N. 5.2 cpv. 2			
Ziff. 5.2 Abs. 2 <sup>bis</sup> Chiff. 5.2 al. 2 <sup>bis</sup> N. 5.2 cpv. 2 <sup>bis</sup>	Parziale	Va specificato che l'eccezione riguarda solo l'aspetto della gratuità, ma che l'obbligo di ripresa rimane comunque valido.	La formulazione non è chiara e potrebbe giustificare l'interpretazione errata per cui i commercianti non sono tenuti a ritirare le pile industriali gravemente danneggiate.
Ziff. 6.1 Abs. 3 Bst. a Chiff. 6.1 al. 3 let. a N. 6.1 cpv. 3 lett. a			
Ziff. 6.1 Abs. 3 Bst. b Chiff. 6.1 al. 3 let. b N. 6.1 cpv. 3 lett. b			
Ziff. 6.1 Abs. 3 Bst. c Chiff. 6.1 al. 3 let. c N. 6.1 cpv. 3 lett. c			
Ziff. 6.3 Abs. 1 Chiff. 6.3 al. 1 N. 6.3 cpv. 1			
Ziff. 6.3 Abs. 2 Chiff. 6.3 al. 2 N. 6.3 cpv. 2			
Ziff. 6.6 <sup>bis</sup> Abs. 1 Chiff. 6.6 <sup>bis</sup> al. 1 N. 6.6 <sup>bis</sup> cpv. 1			
Ziff. 6.6 <sup>bis</sup> Abs. 2 Chiff. 6.6 <sup>bis</sup> al. 2 N. 6.6 <sup>bis</sup> cpv. 2			
Ziff. 6.6 <sup>bis</sup> Abs. 2 Bst. a Chiff. 6.6 <sup>bis</sup> al. 2 let. a N. 6.6 <sup>bis</sup> cpv. 2 lett. a			

<b>Anhang 2.15 ChemRRV / Annexe 2.15 ORRChim / Allegato 2.15 ORRPChim</b>			
Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Ziff. 6.6 <sup>bis</sup> Abs. 2 Bst. b Chiff. 6.6 <sup>bis</sup> al. 2 let. b N. 6.6 <sup>bis</sup> cpv. 2 lett. b			
Ziff. 6.6 <sup>bis</sup> Abs. 3 Chiff. 6.6 <sup>bis</sup> al. 3 N. 6.6 <sup>bis</sup> cpv. 3			
Ziff. 6.6 <sup>bis</sup> Abs. 4 Chiff. 6.6 <sup>bis</sup> al. 4 N. 6.6 <sup>bis</sup> cpv. 4			